



L'Applicato di 1° srg. Alfredo Diani ha chiesto di essere collocato in quiescenza a norma dell'art. 10 dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951, motivando la richiesta stessa con le sue precarie condizioni di salute, che non gli consentono una proficua prestazione di lavoro.

Di sensi dell'art. 10 del citato accordo, il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

Il Diani ha maturato un'anzianità di servizio effettivo di anni 30 e mesi 5 e possiede, quindi, il requisito di cui sopra; in relazione allo stipendio raggiunto di L. 104.993 mensili lordi per 16 mensilità, egli verrebbe a fruire di una rendita vitalizia di L. 69.995 mensili lordi per 12 mensilità, corrispondente al 50% della retribuzione annua.

L'interessato ha dichiarato di rinunciare sia alla liquidazione in contanti del capitale assicurato con le polizze obbligatorie, sia al riscatto parziale della rendita di integrazione previsto dall'art. 5 dell'accordo 6.10.1951, in